

- 694 -

REGOLAMENTO

FONDAMENTALE

DEL

COLLEGIO JONIO.

N. 203



CORFU',

Nella Tipografia del Governo

1841.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

REGOLAMENTO

FONDAMENTALE

DEL

COLLEGIO JONIO.

Art. 1. **I**L Collegio Jonio è un pubblico Stabilimento di Educazione per giovani posto sotto le cure del Governo di questi Stati.

Art. 2. Il Locale consisterà principalmente in
sei sale per le varie lezioni;
varj Dormitorj secondo il numero de' Convittori;
un Refettorio con cucina, dispensa e magazzino;
un' appartamento per l' abitazione e l' Ufficio del Direttore;

uno detto pe'l Prefetto;

un' Infermeria;

un Parlatorio;

una gran sala ed un pezzo di terreno all' intorno della casa per la ricreazione de' giovani;

un certo numero di altre stanze tanto per le lezioni private e quelle d' Ornamento, che per coloro che come interni servono lo Stabilimento.

Art. 3. Sarà cura del Governo di mantenerlo sempre e all' interno e all' esterno in uno stato decente ed in modo che sia favorevole alla salute.

Art. 4. Alloggiano in esso oltre i Convittori -

Il Direttore e quelli del suo Ufficio; cioè l'economò, l' Assistente-Scrivano, e il messaggiere;

Il Prefetto;

I sotto-Prefetti;

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

AL52 42.0006

Il portinajo;
Il cuoco col suo ajuto;

I camerieri e i servi; — e in generale tutti quelli
l'opera de' quali è costantemente richiesta a sera avan-
zata e di buon mattino.

Art. 5. I genitori, parenti, o, tutori che desiderano man-
dare al Collegio qualche giovane per essere trattenuto
come Convittore, avvanzeranno le loro domande, coi rela-
tivi documenti, direttamente alla Commissione Generale
di Pubblica Istruzione, residente in Corfù.

Art. 6. Per ottenere il permesso di ammissione dalla
Commissione Generale i giovani dovranno avere i seguenti
requisiti:

I. Appartenere alla Religione Cristiana;

II. Non avere oltrepassato i 13 anni;

III. Non avere nè difetti fisici, nè malattie organiche;

IV. Avere avuto il vajuolo, o, essere stati vaccinati, e
in tale stato di salute da ottenere un Certificato dal Me-
dico dello Stabilimento col quale si dichiara potersi senza
pericolo veruno ammettere gli aspiranti;

V. Essere forniti del seguente corredo:

un immagine per essere appesa sopra il letto;

un letto a due materassi con capezzale e guanciaie,

fornito di coperta bianca semplice e di coperta imbottita;
quattro paja di lenzuola di lunghezza e larghezza
analoga al letto;

un calamajo;

una posata col cucchiajo d'argento, e la forchetta

e il coltello d'avorio;

un cucchiarino da the di argento;

un bicchiere d'argento;

sei asciugamani;

dodici camicie;

dodici paja di calze ed un pajo di seta nera;

dodici fazzoletti, 7 da naso, compresi due di seta,

e 5 da sudore;

due cravate nere di seta;

un pastrano semplice di panno blue, senza maniche;

due giubbe, l'una di panno nero, e l'altra di pan-



no blue, con una striscia di velluto nero intorno al col-
larino e bottoni di metallo giallo;

quattro giacchette, due di drill bianco, una di drill
scuro, ed una di panno blue con bottoniera dell'istessa
roba;

quattro gilets, cioè uno di velluto nero, uno di pan-
no nero mischio, e due bianchi con bottoniera dell'istessa
roba;

due pantaloni di panno, uno nero ed uno blue;
di più, un terzo di panno nero mischio per casa;

cinque pantaloni di drill, dei quali, tre bianchi;

un *blus* di drill;

un cappello tondo con la sua cappelliera, ed un ca-
schetto semplice di panno blue col frontino di cuojo;

sei paja di guanti di pelle;

due paja di scarponcelli;

due paja di scarpe ed un pajo di pantofole;

un ombrello;

una forbice, pettini, e spazzole pei denti;

VI. Sapere almeno leggere correntemente il Greco e
l'Italiano, copiare con carattere chiaro, e ripetere la Ta-
vola della moltiplicazione detta di Pitagora.

Art. 7. Appena entrato un Convittore, il Direttore do-
vrà informarne la Commissione Generale.

Art. 8. Ogni Convittore non domiciliato in Corfù, do-
vrà avervi instituito un garante il quale sarà responsa-
bile della corrisposta mensile come anche di ogni altra
spesa, secondo il bisogno e giusta i Regolamenti.

Art. 9. Presso la direzione del Collegio si terrà un
Registro, dove ogni garante si dichiarerà di proprio pu-
gno come tale.

Art. 10. Le responsioni mensuali dovranno essere an-
ticipatamente pagate al Direttore da due a due mesi, il
quale, con sua lettera, trasmetterà la somma riscossa alla
Commissione Generale per essere versata nel pubblico
Tesoro.

Art. 11. La responsione mensile di ogni Convittore,
per la quale avrà entro lo Stabilimento l'istruzione, dalla
Legge stabilita, il vitto, il Medico e medicine, e la ne-

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

cessaria servitù, restando a suo carico ogni altra spesa - viene fissata:

per l'anno preparatorio a Colonnati	8
pe'l 1. ^o anno	8
pe'l 2. ^o	9
pe'l 3. ^o	10
pe'l 4. ^o	11
pe'l 5. ^o	12

Art. 12. Per tutte le altre spese straordinarie che stanno a carico del Convittore — come la lavatura e la stiratura della biancheria, la rassetatura del vestiario in generale, carta, penne, lapis, inchiostro, righe, temperini, i libri necessarj alle rispettive classi ed altro - la famiglia, o, il garante dovrà pure anticipatamente da due a due mesi depositare Colonnati quattro al Prefetto del Collegio, il quale, spirato il bimestre, giustificherà alla persona interessata ogni spesa occorsa esigendo il rimborso di quanto al caso si avesse speso di sopraggiunta al deposito.

Art. 13. Vanno a carico del Convittore anche le spese straordinarie delle lezioni d' Ornamento, compresi gli appuntamenti dei Maestri per tali lezioni chiamati.

Art. 14. La Commissione Generale, sulla proposta del Direttore, eleggerà i Maestri delle lezioni d' Ornamento, fissandone anche i rispettivi salarj.

Art. 15. A bimestre cominciato il Convittore che volesse, o, dovesse lasciare per sempre lo Stabilimento perde ogni diritto alle sue anticipazioni.

Art. 16. In ogni provvisoria assenza del Convittore dallo Stabilimento, la responsione ordinaria dovrà essere puntualmente ed invariabilmente corrisposta.

Art. 17. Quel tal' Convittore lascia definitivamente il Collegio —

- 1.^o che ha terminato il corso de' suoi studj;
- 2.^o che a motivo della sua salute non può seguire le lezioni, e conformarsi alle generali regole di disciplina;
- 3.^o che mostrasse un carattere del tutto incorreggibile, o, commettesse tale mancanza da ledere il carattere morale dell' Istituto.



Art. 18. Non potrà il Direttore espellere un Convittore per le ragioni esposte nell' inciso 3.^o dell' art. 17.^o, se non con gli assensi della Commissione Generale. In ogni altro caso basterà che sia Essa solamente informata, ma con la dovuta sollecitudine.

Art. 19. Il Convittore che lascia definitivamente il Collegio non può esservi più ricevuto.

Art. 20. I giovani di Rito Greco Ortodosso Orientale, ricevono la loro istruzione Religiosa da un Professore di Teologia dell' Università Jonia; e in una Chiesa vicina, annessa allo Stabilimento, vanno accompagnati dai loro sotto-Prefetti per assistere regolarmente agli Uffizj Divini.

Art. 21. Pei giovani di Rito diverso si prendono quelle particolari cure che sono necessarie, affinché non manchino a nessuno dei loro doveri Religiosi.

Art. 22. Ogni Convittore potrà portare con sè, ed anche durante la sua dimora nello Stabilimento acquistare coll' assenso della persona che risponde per lui, tutti que' libri che desidera, purchè, esaminati dal Direttore, non sieno stati trovati contenere cose contrarie alla Religione, alla morale, o, al Governo.

Art. 23. Il Collegio avrà un Medico destinato dal Governo, il quale ogni mattina ed ogni sera dovrà visitare regolarmente lo Stabilimento e ritornare durante il giorno tutte quelle volte che abbisognasse.

Art. 24. In caso di grave malattia di un Convittore, il rispettivo genitore parente, o, procuratore potrà mandare uno, o, più Medici per consultare col Medico dello Stabilimento, ed anche ritirare il giovane in casa propria, previa partecipazione al Direttore e col suo permesso, il quale sarà tenuto ad informarne la Commissione Generale, come pure dovrà informarla del giorno in cui il detto Convittore rientrasse nel Collegio.

Art. 25. Il Convittore che cadesse ammalato sarà condotto in una delle stanze dell' Infermeria, dove, assistito con ogni cura, resterà fino a tanto che il Medico non lo trovi in istato d' uscita e riprendere i suoi studj. Durante la sua indisposizione verrà trattato come se si trovasse in seno della sua famiglia.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΠΙΟΥ

Art. 26. L'Infermeria sarà situata vicino alla stanza da letto del Direttore.

Art. 27. Sarà fatto riprendere dalla rispettiva famiglia quel Convittore al quale si sviluppasse un'organica, o, contagiosa malattia.

Art. 28. Entro il Collegio vi saranno dei bagni per servire non solo nei casi d'infermità, ma ancora varie volte nel corso dell'anno per proprietà e per conservare la salute.

Art. 29. Il modo con cui debbono alternarsi le occupazioni, la ginnastica, e le ricreazioni dei Convittori, e in generale l'uso del tempo, viene, secondo le stagioni, regolato dal Direttore di concerto col Medico dello Stabilimento, e fattane intesa la Commissione Generale.

Art. 30. Regolato già ciò che riguarda il vitto giornaliero, il Prefetto però, di concerto col rispettivo Medico, e prevj gli assenti del Direttore, potrà fare le necessarie innovazioni, prendendo in considerazione l'età dei giovani, le istituzioni fondamentali dello Stato, e le condizioni igieniche dipendenti dalle stagioni, o, da qualunque altra causa generale.

Art. 31. Il Medico dello Stabilimento sarà incaricato d'ispezionare ogni giorno quanto deve servire di alimento, onde sia unicamente ritenuto ciò che è sano e di ottima qualità.

Art. 32. Ogni Registro che il surriferito Medico fosse obbligato tenere, sarà vistato ogni sera dal Prefetto, o, dal Direttore.

Art. 33. I sotto-Prefetti sederanno a Tavola coi Convittori, e quello della prima Camerata sarà il Presidente della Tavola.

Art. 34. Durante il pranzo un Convittore a turno dovrà leggere un qualche utile libro, o, di Storia Sacra, o, di Storia Universale, secondo che il Direttore destinerà—al Convittore di turno è indi accordato il pranzo subito dopo gli altri.

Art. 35. Non possono i Convittori uscire del Collegio in giorni scolastici, se non per qualche urgente circostanza da determinarsi per apposito Regolamento.

Art. 36. Sempre però ed in qualunque siasi occasione il Convittore fuori del Collegio dovrà essere accompagnato da persona la di cui età, carattere, posizione civile, e relazione col giovane, offrano sufficiente garanzia.

Art. 37. Un Regolamento speciale determinerà il modo e le ore in cui, i genitori, parenti, e procuratori, nonchè altre persone estranee allo Stabilimento potranno entrarvi.

Art. 38. Immediatamente dopo i grandi doveri Religiosi e morali vengono col seguente ordine i doveri Collegiali,

- 1.º rispetto ed ubbidienza ai Superiori e agli ordini che da questi emanassero;
- 2.º applicazione indefessa allo studio;
- 3.º moderazione tale nelle ricreazioni da non disturbare la quiete e il buon ordine.


Art. 39. I Convittori non potranno ricevere nessun regalo senza un permesso dal Prefetto; nè questo permesso sarà mai dato ove trattisi di danaro.

Art. 40. Tutti quelli che servono lo Stabilimento saranno sotto gli ordini del Direttore, il quale non potrà licenziare di sua autorità che chi riceve stipendio dalla Cassa del Collegio, rendendone informata la Commissione Generale; gli altri che sono destinati dal Governo, dato che la disciplina, o, l'ordine, o, l'esistenza morale del Collegio per loro mancanza venisse lesa, possono essere sospesi da esso Direttore, e fatti anche uscire dello Stabilimento, ma con l'adesione del Prestantissimo Arconte, il quale, informatane la Commissione Generale, rapporterà l'accaduto al Prestantissimo SENATO onde ottenere la Superiore Sua sanzione.

Art. 41. Il solo Prefetto non potrà essere sospeso dal Direttore.

Art. 42. Il Prefetto è in dovere di vigilare sull'osservanza dei Regolamenti interni e dà gli ordini in conformità de' medesimi.

Art. 43. Il Prefetto rappresenterà il Direttore tutte le volte che questi, per assenza, malattia od altro motivo,



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΠΙΟΥ

fosse nell'impossibilità di adempire a' suoi doveri, rendendogli poi conto di ogni suo operato.

Art. 44. I sotto-Prefetti abiteranno nel Loeale, ed ognuno di essi dormirà nella Camerata di cui gli sarà affidata la cura.

Art. 45. Vi saranno dei sotto-Prefetti soprannumerarj, che faranno le veci di sotto-Prefetti di Camerata tutte le volte che, o, per malattia, o, per qualche altra impetiosa circostanza, questi mancassero al servizio.

Art. 46. Durante le lezioni, i sotto-Prefetti di Camerata si troveranno presenti; e i soprannumerarj vigileranno su quei Convittori che per qualche motivo si trovassero fuori delle sale delle lezioni.

Art. 47. Tanto i sotto-Prefetti di Camerata che i soprannumerarj, non potranno mai allontanarsi dal Collegio, senza aver prima conseguito il permesso dal Direttore.

Art. 48. Nessuno potrà essere ammesso come sotto-Prefetto, se per un mese non abbia prima fatte le sue prove nello Stabilimento, proposto dal Direttore e abilitato dalla Commissione Generale. I due primi mesi dopo la sua nomina servirà con mezza paga, passati i quali, potrà soltanto essere definitivamente destinato.

Art. 49. I sotto-Prefetti dovranno indispensabilmente conoscere la Lingua Greca.

Art. 50. I Maestri nei loro insegnamenti non si serviranno che di quel metodo il quale sarà approvato dal Direttore. Ognuno di essi dovrà dare regolarmente le sue lezioni giusta l'Orario, essendo inoltre suo dovere il correggere le precedenti, ma in ore diverse, nei quaderni de' rispettivi alunni.

Art. 51. Nessuno dei sotto-Prefetti, Maestri, o, altri Impiegati del Collegio vi potrà vendere cosa veruna ai Convittori senza un permesso dal Prefetto.

Art. 52. Dal 1.º al 3.º, tutto il più, di ogni mese, il Direttore manderà alla Commissione Generale un conto dettagliato e documentato delle spese ordinarie e straordinarie, incontrate durante tutto il mese per lo Stabilimento. La Commissione Generale poi, esaminato tale conto,

e vistato dal Prestantissimo Arconte lo manderà alla Tesoreria Generale pe'l relativo pagamento.

Art. 53. Un Regolamento speciale regolerà l'amministrazione economica della casa.

Art. 54. A quegli alunni che si distinguessero per la loro buona condotta e per la loro applicazione agli studj, saranno distribuite delle medaglie d'onore, giusta l'apposita Ordinanza.

Art. 55. Gli studj cominceranno ogni anno al primo di Ottobre e continueranno fino a tutto Giugno; in Luglio si faranno pubblicamente e alla presenza della Commissione Generale gli esami dell'intero anno scolastico; e i mesi di Agosto e Settembre formeranno le vacanze annuali, in cui le famiglie potranno riprendere i loro Convittori, o, lasciarli nel Collegio se più gli aggrada.

Art. 56. Il Convittore che fosse uscito del Collegio, durante i suddetti mesi feriali, dovrà impreteribilmente ritornare al suo posto tutto al più dieci giorni prima dell'apertura delle lezioni.

Art. 57. Oltre agli esami generali, giusta l'art. 62, vi saranno altri di prova al principiare di Marzo.


Art. 58. Durante gli esami uno dei Maestri dello Stabilimento, destinato dal Direttore, con gli assensi della Commissione Generale, farà da Segretario; dovrà quindi tenere i relativi processi verbali, ed estendere tutti quegli Atti che all'occasione abbisognassero.

Art. 59. Esauriti gli esami del giorno, il pubblico si ritirerà, e il Collegio esaminatore passerà alla votazione sul merito di ognuno degli esaminati.

Art. 60. Tale votazione avrà luogo a viva voce, riportandosi nel processo verbale il parere di ogni votante.

Art. 61. Le distinzioni dei gradi sono: *ottimamente*, *bene*, *mediocrementemente*. In caso di parità il Direttore avrà doppio voto.

Art. 62. Quel tal Convittore che ottenesse la esclusiva distinzione *mediocrementemente*, sarà soltanto abilitato al cominciare del nuovo anno scolastico ad un secondo esame, nel quale ove non riuscisse, sarà tenuto a ricominciare le stesse lezioni senza poter passare ad altri studj.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΠΙΟΥ

Art. 63. Finito tutto ciò che si riferisce agli esami, il Direttore invierà alla Commissione Generale un relativo Rapporto dettagliato, dove anche si farà cenno della condotta di ogni Convittore e dell'adempimento di tutti gl' Insegnanti ed Impiegati ai rispettivi doveri. La Commissione Generale quindi, con le sue osservazioni, ove avessero luogo, invierà al Prestantissimo SENATO tale Rapporto, il quale, per quanto riguarda i risultamenti degli esami, potrà anche essere fatto stampare.

Art. 64. Quel Convittore che ottenesse in tutte le lezioni la distinzione *ottimamente*, sarà premiato dal Governo, sopra Rapporto della Commissione Generale, di una medaglia d'argento con analoga iscrizione in Ellenico, la quale, secondo l'anno di studj, e il merito del giovane, potrà essere di maggior valore e anche d'oro.

Art. 65. Sostenuti con felice successo anche gli esami di 5.º anno, i Convittori s'intenderanno abilitati a far passaggio all'Università per iscriversi a quel corso di studj che fossero inclinati a seguire.

Art. 66. Il Convittore che si trovasse nel caso dell'articolo precedente, potrà esigere dal Direttore il relativo Certificato col *Visto* del Prestantissimo Arconte.

Art. 67. Il Convittore che non corrispondesse agli esami di 5.º anno, sarà autorizzato a presentarsi a secondo esperimento al cominciare del nuovo anno scolastico, nel quale pure non riuscendo, dovrà, come di ultima prova ripetere le stesse lezioni.


Art. 68. Ogni altro dettaglio riguardante gli esami sarà regolato dal Direttore, previa l'approvazione della Commissione Generale.

Art. 69. L'apertura di ogni anno scolastico si farà con la debita solennità, dovendo il Direttore recitare un' analoga Orazione.

Art. 70. Per la distribuzione degli studj e per le ore che ad ogni lezione debbono assegnarsi si procederà come segue:



PROSPETTO—



Art. 71. Tutti in generale i Regolamenti interni e disciplinali dovranno essere fatti dal Direttore ed approvati dalla Commissione Generale.

Art. 72. Il Direttore al terminare di ogni due mesi dovrà assoggettare alla Commissione Generale un Rapporto dettagliato indicante i progressi e la condotta di ogni Convittore, l'adempimento ai proprj doveri di ogni rispettivo Impiegato, non esclusi i Maestri, e tutto ciò di che lo Stabilimento abbisognasse. E la Commissione Generale accompagnerà al Prestantissimo SENATO tale Rapporto con tutte quelle osservazioni che credesse necessarie.

Art. 73. Non sarà permesso a qualsivisa persona dello Stabilimento di assoggettare alla Commissione Generale domande ricorsi od altri scritti relativi al Collegio che mediante il Direttore per le opportune sue osservazioni.

Art. 74. Il portinajo, il cuoco col suo ajuto, e i servi tutti, saranno scelti dal Direttore, il quale li potrà per ogni loro mancanza e in ogni emergenza liberamente congedare, rendendone soltanto informata la Commissione Generale tanto nel primo che nel secondo caso. I loro salarj, previa ricevuta, entreranno nel conto delle spese ordinarie di ogni mese.

Art. 75. Il numero della servitù in generale, e i rispettivi salarj, saranno stabiliti dal Direttore con l'approvazione della Commissione Generale.

Art. 76. I servi saranno sopravvegliati e diretti nelle loro faccende entro il Collegio da un soprastante.

Art. 77. Il presente Regolamento, approvato che sarà dal Prestantissimo SENATO, avrà ogni debita esecuzione intendendosi derogato ogni altro precedente.

Corfù, li 24 di Aprile 1841.

Co. DALLA DECIMA,
Arconte di Pubblica Istruzione.

P. V. 103.

Corfù, 29 Luglio 1841.

Approvato.

D'Ordine del SENATO,

A. L. DUSMANI,


ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ *Int. Segretario del SENATO pel Dipart. Gen.*
ΑΗΜΟΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΠΙΟΥ

PROSPETTO GENERALE

degli studj distribuiti in sei anni compreso l'anno preparatorio.

ANNO PREPARATORIO.	1.º ANNO.	2.º ANNO.	3.º ANNO.	4.º ANNO.	5.º ANNO.
<p><i>Calligrafia.</i></p> <p><i>Ellenico</i> - la parte etimologica spogliata di tutto ciò che concerne i dialetti, lo stile poetico ec. ed unicamente le formule delle declinazioni e delle conjugazioni regolari, degli articoli, dei pronomi; la lista esemplificata delle preposizioni, degli avverbj e delle congiunzioni.</p> <p><i>Italiano</i>, come l'Ellenico.</p> <p><i>Aritmetica</i>, le quattro regole.</p> <p><i>Disegno.</i></p>	<p><i>Calligrafia.</i></p> <p><i>Ellenico</i> - la parte etimologica della Grammatica sviluppata; e traduzione di passaggi facili e scelti.</p> <p><i>Italiano</i>, come l'Ellenico.</p> <p><i>Inglese</i>, come l'Ellenico.</p> <p><i>Aritmetica</i> ragionata.</p> <p><i>Rudimenti di Geografia</i> comparata e contorni dei paesi, con l'indicazione delle principali catene dei monti e dei principali fiumi.</p> <p><i>Disegno.</i></p>	<p><i>Ellenico</i> - ortografia e regole generali di sintassi; traduzione continua dei prosatori.</p> <p><i>Italiano</i>, come l'Ellenico.</p> <p><i>Inglese</i>, come l'Ellenico.</p> <p><i>Algebra</i> fino alle equazioni.</p> <p><i>Geometria</i> piana.</p> <p><i>Storia antica.</i></p>	<p><i>Ellenico</i> - sintassi sviluppata; traduzione dei prosatori commentata.</p> <p><i>Italiano</i>, traduzione della Storia della Grecia antica, e di squarci facili dei poeti.</p> <p><i>Inglese</i>, traduzione come l'Italiano. (Storia di Roma antica).</p> <p><i>Latino</i>, la parte etimologica della Grammatica e traduzione di passaggi facili e scelti.</p> <p><i>Algebra</i> fino alla teoria generale delle equazioni.</p> <p><i>Geometria solida.</i></p> <p><i>Geografia</i> matematica e fisica.</p> <p><i>Rettorica.</i></p>	<p><i>Ellenico</i> - dialetti e prosodia; e traduzione dei poeti.</p> <p><i>Inglese</i>, traduzione dei poeti.</p> <p><i>Latino</i>, sintassi e traduzione continua dei prosatori.</p> <p><i>Francese</i>, rudimenti di Grammatica.</p> <p><i>Storia moderna.</i></p> <p><i>Algebra completata.</i></p> <p><i>Fisica</i> sperimentale (non obbligatoria.)</p> <p><i>Esercizj di Composizione.</i></p>	<p><i>Ellenico</i> - metrica; continuazione della traduzione dei poeti.</p> <p><i>Latino</i>, traduzione de' poeti e dei prosatori promiscuamente.</p> <p><i>Francese</i>, traduzione promiscua.</p> <p><i>Esercizj di composizione.</i></p> <p><i>Filosofia.</i></p> <p><i>Archeologia.</i></p> <p><i>Chimica</i> generale (non obbligatoria).</p> <p><i>Elementi di Storia Naturale</i> (non obbligatoria).</p> <p><i>Trigonometria.</i></p>

Istruzione Religiosa. Per l'anno preparatorio, Catechismo succinto; per il 1.º anno Catechismo spiegato ed illustrato. Gli alunni degli altri quattro anni assistono come uditori.




ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΠΟΥ

ORARIO DELLE LEZIONI

CORRISPONDENTE AL PROSPETTO GENERALE.

	Anno prep. ^o	1. ^o Anno.		2. ^o Anno.		3. ^o Anno.		4. ^o Anno.		5. ^o Anno.	
	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.	al giorno. alla settimana.
Calligrafia.....	1		3								
Ellenico.....	1	1	1	1	1		1		1		
Italiano.....	1		3	1		3					
Aritmetica.....	1	1									
Disegno.....		3	3								
Inglese.....			3	1		3		3			
Geografia.....			3			3		3			
Algebra.....					3	3		3			
Geometria.....				1	1				3		
Storia.....					3				3		
Latino.....						3	1			1	
Rettorica.....						3					
Francese.....								3			3
Fisica.....								3			
Composizione.....							1				2
Filosofia.....											3
Archeologia.....											3
Chimica.....											3
Storia Naturale.....											2
Trigonometria.....											2



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΣΟΥΡΙΟΥ